



2026/1918

6.8.2026

DECISIONE (UE) 2026/1918 DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 2026

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (UE) 2025/1965 del Consiglio ⁽²⁾, l'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (*Passenger Name Record* – PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi («accordo») è stato firmato il 14 ottobre 2025, fatta salva la sua conclusione in data successiva.
- (2) L'accordo prevede il trasferimento dei dati PNR da parte dei vettori aerei dall'Unione all'Islanda nel pieno rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 della stessa. In particolare, l'accordo comprende garanzie adeguate riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti ai sensi dello stesso.
- (3) L'accordo promuove la cooperazione di polizia e giudiziaria tra le autorità competenti dell'Islanda e quelle degli Stati membri, nonché Europol ed Eurojust, al fine di potenziare le loro capacità di rafforzare le frontiere esterne dell'Unione e dell'Islanda e di garantire efficacemente la sicurezza interna in assenza di controlli alle frontiere interne nello spazio Schengen.
- (4) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), con lettera del 29 luglio 2025 l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

⁽¹⁾ Approvazione del 29 aprile 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2025/1965 del Consiglio, del 22 settembre 2025, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L, 2025/1965, 25.9.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1965/oj>).

- (6) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere 15/2025 il 24 luglio 2025 ⁽⁴⁾.
- (7) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi ⁽⁵⁾ è approvato a nome dell'Unione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione ⁽⁶⁾.

Fatto a Lussemburgo, il 4 giugno 2026

Per il Consiglio

Il presidente

C. FITIRIS

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

⁽⁴⁾ <https://www.edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/2025-07-24-edps-opinion-152025-signing-and-conclusion-agreement-between-eu-and-iceland-transferpassenger-name-record-data>.

⁽⁵⁾ Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L, 2026/1919, 6.8.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2026/1919/oj.

⁽⁶⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dal segretariato generale del Consiglio.



2026/1919

6.8.2026

**ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E L'ISLANDA SUL TRASFERIMENTO DEI DATI DEL
CODICE DI PRENOTAZIONE (PNR) A FINI DI PREVENZIONE, ACCERTAMENTO, INDAGINE
E AZIONE PENALE NEI CONFRONTI DEI REATI DI TERRORISMO E DEI REATI GRAVI**

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata anche «Unione» o «UE»,

e

l'ISLANDA,

di seguito denominate congiuntamente «le parti»,

RICONOSCENDO che la prevenzione, l'accertamento, l'indagine e l'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e di altri reati gravi, nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale, sono finalità di interesse generale;

RICONOSCENDO che lo scambio di informazioni è una componente fondamentale della lotta ai reati di terrorismo e ad altri reati gravi e che, in tale contesto, l'uso dei dati del codice di prenotazione (*Passenger Name Record* – PNR) costituisce uno strumento cruciale per il raggiungimento di tali obiettivi;

RICONOSCENDO l'importanza dello scambio di dati PNR e di informazioni analitiche pertinenti e appropriate basate su tali dati nel quadro del presente accordo tra le parti con le autorità di polizia e giudiziarie competenti dell'Islanda, gli Stati membri dell'Unione (Stati membri), Europol ed Eurojust quale strumento per promuovere la cooperazione di polizia e giudiziaria internazionale;

NEL TENTATIVO di rafforzare e incoraggiare la cooperazione tra le parti per quanto riguarda i dati PNR tramite lo scambio di informazioni e la cooperazione tecnica tra gli esperti nazionali degli Stati membri e le unità d'informazione sui passeggeri (UIP) dei paesi associati Schengen, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione di criteri prestabiliti e altri aspetti del trattamento dei dati PNR;

VISTE le risoluzioni 2396 (2017) e 2482 (2019) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che esortano tutti gli Stati a sviluppare la capacità di raccogliere e trattare i dati PNR, e gli standard e le pratiche raccomandate dall'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile per la raccolta, l'uso, il trattamento e la protezione dei dati PNR, adottati mediante l'emendamento 28 dell'allegato 9 della convenzione sull'aviazione civile internazionale (convenzione di Chicago);

RICORDANDO che le parti hanno la responsabilità condivisa di garantire la sicurezza interna dello spazio Schengen, anche mediante lo scambio di informazioni pertinenti, e che il presente accordo offre alle autorità competenti delle parti uno strumento efficace per conseguire tale obiettivo in assenza di controlli alle frontiere interne all'interno dell'area Schengen;

RICONOSCENDO che il presente accordo non è destinato ad applicarsi alle informazioni anticipate sui passeggeri (API) raccolte e trasmesse dai vettori aerei all'Islanda ai fini del controllo di frontiera;

TENENDO PRESENTI gli impegni dell'Unione ai sensi dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea relativo al rispetto dei diritti fondamentali, la tutela delle persone riguardo al trattamento dei dati di carattere personale a norma dell'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i principi di proporzionalità e necessità concernenti il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati di carattere personale ai sensi degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in linea con la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e il relativo protocollo addizionale n. 181;

RICONOSCENDO che ai sensi della legislazione islandese i vettori aerei sono tenuti a trasferire all'Islanda i dati PNR;

RICONOSCENDO che la direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ costituisce la base per il trasferimento dei dati PNR da parte dei vettori aerei alle autorità competenti degli Stati membri e, insieme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ e alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾, garantisce un livello elevato di protezione dei diritti fondamentali, in particolare il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali;

RICONOSCENDO che l'Islanda, a norma dell'accordo concluso nel 1999 con il Consiglio dell'Unione europea sulla sua associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁽⁴⁾, ha accettato, attuato e applicato la direttiva (UE) 2016/680, dal momento che tale direttiva costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen; che inoltre, considerando che l'applicazione da parte dell'Islanda della direttiva (UE) 2016/680 riguarda il trattamento dei dati personali nell'ambito degli strumenti giuridici che fanno parte dell'*acquis* di Schengen, è opportuno chiarire che l'applicazione della direttiva (UE) 2016/680 da parte dell'Islanda comprende anche il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai sensi del presente accordo;

RICONOSCENDO che i vettori aerei stabiliti o che offrono i loro servizi nell'Unione sono tenuti a trattare i dati personali in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e che tale regolamento si applica anche allo Spazio economico europeo (SEE) in quanto è stato integrato nell'accordo SEE con decisione del comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018;

RAMMENTANDO il diritto alla libera circolazione delle persone nello Spazio economico europeo (SEE) di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e agli articoli 28 e 31 dell'accordo SEE, e che un sistema nazionale che imponga ai vettori aerei di trasferire i dati PNR e alle autorità competenti di trattarli può ostacolare l'esercizio della libera circolazione delle persone e pertanto qualsiasi ingerenza nell'esercizio di tale libertà è giustificata solo se fondata su considerazioni oggettive e proporzionata all'obiettivo legittimamente perseguito,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo e ambito di applicazione

1. L'obiettivo del presente accordo è consentire il trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) da parte dei vettori aerei dall'Unione all'Islanda e stabilire le norme e le condizioni in base alle quali tali dati PNR possono essere trattati dall'Islanda.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 132, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/681/oj>).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 89, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj>).

⁽⁴⁾ Accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU UE L 176 del 10.7.1999, pag. 36, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree_international/1999/439\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_international/1999/439(1)/oj)).

2. L'obiettivo del presente accordo è inoltre rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia tra l'Unione e l'Islanda per quanto riguarda i dati PNR.
3. Il presente accordo si applica ai vettori aerei che effettuano voli passeggeri tra l'Unione e l'Islanda nonché ai vettori aerei che sono registrati o che conservano dati nell'Unione e che effettuano voli da o verso l'Islanda.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «vettore aereo»: un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità o equivalente che le consente di effettuare trasporti aerei di passeggeri tra l'Unione e l'Islanda;
- 2) «autorità competenti»: le autorità pubbliche responsabili della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine o dell'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo o dei reati gravi a norma del diritto nazionale islandese;
- 3) «passeggero»: chiunque, compresi i passeggeri in trasferimento o in transito ed esclusi i membri dell'equipaggio, sia trasportato o da trasportare in un aeromobile con il consenso del vettore aereo, risultante dalla registrazione del passeggero stesso nell'elenco dei passeggeri;
- 4) «unità d'informazione sui passeggeri dell'Islanda» o «UIP islandese»: l'autorità istituita o designata dall'Islanda come responsabile del ricevimento e del trattamento dei dati PNR conformemente all'articolo 6 del presente accordo;
- 5) «codice di prenotazione» o «PNR»: le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura dei vettori aerei partecipanti che effettuano la prenotazione per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze utilizzati per la registrazione dei passeggeri sui voli o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità; in particolare, ai sensi del presente accordo, i dati PNR consistono negli elementi elencati in modo esaustivo nell'allegato;
- 6) «reati gravi»: i reati punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale massima non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale islandese aventi un collegamento oggettivo, perlomeno indiretto, con il trasporto aereo di passeggeri;
- 7) «reato di terrorismo»:
 - a) l'azione od omissione commessa per un fine, un obiettivo o una causa di natura politica, religiosa o ideologica, con l'intento di intimidire la popolazione rispetto alla sua sicurezza, anche economica, o di costringere una persona, un governo o un'organizzazione nazionale o internazionale a compiere o a non compiere una determinata azione, e che intenzionalmente:
 - i) è causa di morte o di gravi danni fisici;
 - ii) mette a repentaglio la vita di una persona;
 - iii) provoca un rischio grave per la salute o l'incolumità della popolazione;
 - iv) provoca ingenti danni materiali da cui possono derivare i danni di cui ai punti i), ii) e iii); oppure
 - v) provoca una grave interferenza o interruzione di un servizio, impianto o sistema essenziale, diversa da quella risultante da attività lecite o illecite di sostegno, protesta, dissenso o interruzione dell'attività lavorativa, come uno sciopero, il cui esito non è volto a causare i danni di cui ai punti i), ii) e iii); oppure

- b) le attività che configurano un reato ai sensi e secondo le definizioni delle convenzioni e dei protocolli internazionali applicabili relativi al terrorismo; oppure
 - c) la partecipazione o il contributo intenzionale a un'attività finalizzata a rafforzare la capacità di un'entità terroristica di facilitare o compiere un'azione od omissione di cui alla lettera a) o b), oppure l'istruzione di una persona, un gruppo o un'organizzazione a tal fine; oppure
 - d) la commissione di un reato perseguibile, ove l'azione od omissione che lo sostanzia è commessa a beneficio di un'entità terroristica, sotto la sua direzione o in associazione con essa; oppure
 - e) il fatto di raccogliere beni o sollecitare una persona, un gruppo o un'organizzazione a fornirli oppure il fatto di fornire beni, servizi finanziari o altri servizi connessi o renderli disponibili al fine di compiere un'azione od omissione di cui alla lettera a) o b), o l'uso o il possesso di beni al fine di compiere un'azione od omissione di cui alla lettera a) o b); oppure
 - f) il tentativo o la minaccia di compiere un'azione od omissione di cui alla lettera a) o b); il fatto di cospirare, facilitare, istruire o consigliare riguardo ad un'azione od omissione di cui alla lettera a) o b); la complicità dopo il fatto, il dare rifugio o il nascondere al fine di permettere ad un'entità terroristica di facilitare o di compiere un'azione od omissione di cui alla lettera a) o b); oppure
 - g) il fatto di andare o tornare dall'Islanda, o di andare o tornare da uno Stato membro al fine di commettere o contribuire alla commissione di un reato di terrorismo ai sensi della lettera a) o b), o di partecipare alle attività di un gruppo terroristico ai sensi del paragrafo 8, nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose di tale gruppo;
- 8) «entità terroristica»:
- a) una persona, un gruppo o un'organizzazione tra le cui finalità o attività rientra la facilitazione o il compimento di un'azione od omissione di cui al paragrafo 7, lettera a) o b); oppure
 - b) una persona, un gruppo o un'organizzazione che agisce intenzionalmente per conto o sotto la direzione di una persona, un gruppo o un'organizzazione di cui al punto i) o in associazione con essi.

CAPO II

TRASFERIMENTO DEI DATI PNR

Articolo 3

Metodo e frequenza del trasferimento

1. L'Islanda provvede affinché i vettori aerei trasferiscano i dati PNR all'UIP islandese esclusivamente trasmettendo i dati PNR richiesti alla banca dati dell'autorità richiedente (metodo «push») e in conformità delle seguenti procedure obbligatorie per i vettori aerei:
- a) con mezzi elettronici conformemente ai requisiti tecnici dell'UIP islandese o, se tecnicamente impossibile, con ogni altro mezzo appropriato che garantisca un livello adeguato di sicurezza dei dati;
 - b) usando un formato di messaggistica concordato e in modo sicuro mediante i protocolli comuni richiesti dall'UIP islandese;
 - c) direttamente o tramite agenti autorizzati, che intervengono per conto e sotto la responsabilità di un vettore aereo, ai fini del presente accordo e alle condizioni in esso stabilite.

2. L'Islanda non richiede ai vettori aerei di fornire elementi dei dati PNR che non siano già detenuti o raccolti dagli stessi a fini di prenotazione o nel normale svolgimento della loro attività.
3. L'Islanda provvede affinché l'UIP islandese cancelli, non appena riceve i dati PNR, qualunque elemento di dato non figurante nell'elenco di cui all'allegato trasferitole da un vettore aereo ai sensi del presente accordo.
4. L'Islanda provvede affinché l'UIP islandese imponga ai vettori aerei di trasferire i dati PNR:
 - a) su base programmata, a partire da non più di 48 ore prima della partenza prevista; e
 - b) non più di cinque volte per volo.
5. L'Islanda consente ai vettori aerei di limitare il trasferimento di cui al paragrafo 4, lettera b), agli aggiornamenti dei dati PNR trasferiti a norma della lettera a) di tale paragrafo.
6. L'Islanda provvede affinché l'UIP islandese comunichi ai vettori aerei i tempi precisi del trasferimento.
7. In casi specifici, quando vi siano indicazioni per cui è necessario accedere ulteriormente ai dati PNR per rispondere a una minaccia specifica connessa alle finalità di cui all'articolo 5, l'UIP islandese può esigere che un vettore aereo fornisca i dati PNR prima dei trasferimenti previsti, tra due trasferimenti o successivamente ad essi. Nell'esercizio di questa facoltà discrezionale, l'Islanda agisce in modo giudizioso e proporzionato ed esige l'uso del metodo di trasferimento di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Router API-PNR

1. Le parti possono decidere che l'Islanda possa imporre ai vettori aerei di trasferire i dati PNR all'UIP islandese mediante il router API-PNR istituito in conformità del regolamento (UE) 2025/13 ⁽⁵⁾. In tal caso, l'Islanda:
 - a) non esige che i vettori aerei trasferiscano i dati PNR con altri mezzi;
 - b) è vincolata alle norme relative al funzionamento e alle condizioni d'uso del router API-PNR stabilite dal regolamento (UE) 2025/13, in deroga all'articolo 3, paragrafi 1, 4 e 6, del presente accordo.
2. L'Islanda notifica all'Unione la richiesta di usare il router API-PNR. La richiesta è accettata dall'Unione per iscritto per via diplomatica.
3. L'Unione notifica per iscritto all'Islanda, per via diplomatica, qualsiasi modifica del regolamento (UE) 2025/13 che incida sulle norme relative al funzionamento e sulle condizioni d'uso del router API-PNR. Entro 120 giorni dal ricevimento di tale notifica, l'Islanda può notificare per iscritto all'Unione, per via diplomatica, l'intenzione di interrompere l'uso di tale router. In tal caso le parti avviano le consultazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, e l'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 4 e 6, riprende.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2025/13 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sulla raccolta e sul trasferimento di informazioni anticipate sui passeggeri a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale riguardo ai reati di terrorismo e ai reati gravi, e che modifica il regolamento (UE) 2019/818 (GU UE L, 2025/13, 8.1.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/13/oj>).

CAPO III
TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PNR

Articolo 5

Finalità del trattamento dei dati PNR

L'Islanda assicura che i dati PNR ricevuti ai sensi del presente accordo siano trattati esclusivamente al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire reati di terrorismo o reati gravi.

Articolo 6

Modalità di trattamento dei dati PNR

L'UIP islandese può trattare i dati PNR esclusivamente con le specifiche modalità di trattamento seguenti:

- a) valutando i passeggeri prima dell'arrivo previsto in Islanda o della partenza prevista dall'Islanda per identificare quelli da sottoporre a ulteriore verifica da parte delle autorità competenti, in considerazione del fatto che gli stessi potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi in conformità della valutazione in tempo reale effettuata a norma dell'articolo 7;
- b) interrogando la banca dati dei dati PNR conservati al fine di rispondere, caso per caso, a una richiesta debitamente motivata presentata a norma degli articoli 13 e 14 e, se del caso, comunicare i dati PNR pertinenti o i risultati del loro trattamento;
- c) analizzando i dati PNR per aggiornare o testare i criteri esistenti o definire nuovi criteri da usare nelle valutazioni effettuate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), al fine di identificare le persone che potrebbero essere implicate in reati di terrorismo o in reati gravi.

Articolo 7

Valutazione in tempo reale

1. Nell'effettuare la valutazione di cui all'articolo 6, lettera a), l'UIP islandese può:
 - a) confrontare i dati PNR soltanto rispetto a banche dati riguardanti persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme dell'Unione, internazionali e nazionali applicabili a tali banche dati; e
 - b) trattare i dati PNR sulla base di criteri prestabiliti.
2. L'Islanda provvede affinché le banche dati di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo siano non discriminatorie, affidabili e aggiornate e si limitino a quelle utilizzate dalle autorità islandesi competenti per le finalità di cui all'articolo 5 e pertinenti a tali finalità.
3. L'Islanda provvede affinché la valutazione dei dati PNR di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo sia basata su modelli e criteri prestabiliti non discriminatori, specifici e affidabili che permettano all'UIP islandese di raggiungere risultati che abbiano come obiettivo le persone sulle quali potrebbe gravare un ragionevole sospetto di coinvolgimento in reati di terrorismo o reati gravi o di partecipazione agli stessi. L'Islanda assicura che tali criteri non siano in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute, sulla vita sessuale o sull'orientamento sessuale dell'interessato.
4. L'Islanda provvede affinché i riscontri positivi a seguito del trattamento in tempo reale dei dati PNR siano singolarmente sottoposti a una verifica non automatizzata dall'UIP islandese.

*Articolo 8***Categorie particolari di dati**

1. A norma del presente accordo è vietato trattare dati PNR che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
2. Se i dati PNR ricevuti ai sensi del presente accordo dall'UIP islandese comprendono tali categorie particolari di dati personali, l'UIP islandese li cancella immediatamente.

*Articolo 9***Sicurezza e integrità dei dati**

1. L'Islanda provvede affinché i dati PNR ricevuti a norma del presente accordo siano trattati in modo da garantire un livello elevato di sicurezza dei dati che sia appropriato ai rischi che il trattamento comporta e alla natura dei dati PNR ricevuti a norma del presente accordo. In particolare, l'UIP islandese:
 - a) mette in atto adeguate misure e procedure tecniche e organizzative per garantire tale livello di sicurezza;
 - b) applica ai dati PNR procedure di cifratura, autorizzazione e documentazione;
 - c) limita l'accesso ai dati PNR al personale autorizzato; e
 - d) conserva i dati PNR in un ambiente fisico sicuro, protetto con controlli di accesso.
2. L'Islanda provvede affinché qualunque violazione della sicurezza dei dati, comportante in particolare la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale, l'alterazione, la comunicazione o l'accesso non autorizzati, o qualunque forma di trattamento non autorizzato, sia soggetta a misure correttive effettive e dissuasive.
3. L'Islanda segnala qualsiasi violazione della sicurezza dei dati all'autorità nazionale di controllo istituita a norma dell'articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680.

*Articolo 10***Registrazione e documentazione del trattamento dei dati PNR**

1. L'UIP islandese registra e documenta tutti i trattamenti di dati PNR. L'Islanda utilizza i registri o la documentazione esclusivamente per:
 - a) esercitare l'autocontrollo e la verifica della legittimità del trattamento dei dati;
 - b) garantire un'adeguata integrità dei dati o funzionalità del sistema;
 - c) garantire la sicurezza del trattamento dei dati; e
 - d) garantire la supervisione e la responsabilità della pubblica amministrazione.
2. I registri o la documentazione conservati a norma del paragrafo 1 sono comunicati, su richiesta, all'autorità nazionale di controllo, che utilizza tali informazioni solo per la supervisione della protezione dei dati e per garantire un trattamento adeguato dei dati nonché l'integrità e la sicurezza dei dati.

CAPO IV
CONSERVAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI PNR

Articolo 11

Periodi di conservazione

1. L'Islanda provvede affinché i dati PNR ricevuti a norma del presente accordo siano conservati:
 - a) solo fintantoché esiste un collegamento oggettivo, anche indiretto, tra i dati PNR conservati e almeno una delle finalità di cui all'articolo 5; e
 - b) in ogni caso per periodi non superiori a cinque anni.
2. A norma del paragrafo 1 del presente articolo, l'UIP islandese può conservare i dati PNR di tutti i passeggeri del trasporto aereo soltanto per un periodo iniziale, che deve essere stabilito dal diritto nazionale. La durata di tale periodo iniziale non è superiore allo stretto necessario per consentire all'UIP di effettuare le interrogazioni di cui all'articolo 6, lettera b), al fine di identificare persone mai sospettate di coinvolgimento in reati di terrorismo o in reati gravi sulla base della valutazione in tempo reale effettuata a norma dell'articolo 6, lettera a).
3. Dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 2, l'UIP islandese può conservare soltanto i dati PNR dei passeggeri per i quali esistono elementi obiettivi atti a stabilire un rischio relativo a reati di terrorismo o reati gravi.
4. L'Islanda provvede affinché l'UIP islandese verifichi periodicamente la necessità di continuare a conservare i dati PNR a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
5. Allo scadere del periodo di conservazione appropriato, l'Islanda provvede affinché i dati PNR siano cancellati irrevocabilmente oppure resi anonimi in modo tale che gli interessati non siano più identificabili.
6. In deroga al paragrafo 1, lettera b), l'Islanda può autorizzare la conservazione dei dati PNR necessari a fini di verifica, indagine, azione di contrasto, procedimento giudiziario, azione penale o applicazione di sanzioni, fino alla conclusione del relativo processo.

Articolo 12

Anonimizzazione

1. L'UIP islandese rende anonimi i dati PNR al più tardi sei mesi dopo il loro ricevimento. I dati PNR sono resi anonimi mediante mascheratura dei seguenti elementi di dati che potrebbero servire a identificare direttamente il passeggero cui i dati PNR si riferiscono:
 - a) il nome o i nomi, compresi i nomi di altri passeggeri figuranti nel PNR e il numero di viaggiatori che viaggiano insieme figurante nel PNR;
 - b) l'indirizzo e gli estremi;
 - c) informazioni su tutte le modalità di pagamento, compreso l'indirizzo di fatturazione, nel caso in cui contenga informazioni che potrebbero servire a identificare direttamente il passeggero cui si riferiscono i dati PNR o altre persone;

- d) informazioni sui viaggiatori abituali («frequent flyer»);
 - e) osservazioni generali contenenti informazioni che potrebbero servire a identificare direttamente il passeggero cui si riferiscono i dati PNR; e
 - f) i dati API eventualmente raccolti.
2. L'UIP islandese può comunicare i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo solo ai fini dell'articolo 5 e alle condizioni di cui all'articolo 13 o 14.

Articolo 13

Comunicazione all'interno dell'Islanda

1. Nel rispondere a una richiesta debitamente motivata inviata da un'autorità competente a norma dell'articolo 6, lettera b), l'UIP islandese comunica, caso per caso, i dati PNR o i risultati del loro trattamento solo se:
- a) tale comunicazione è necessaria per conseguire una delle finalità di cui all'articolo 5;
 - b) è comunicato il numero minimo di dati PNR necessari;
 - c) l'autorità ricevente competente offre una protezione equivalente alle tutele previste dal presente accordo;
 - d) la comunicazione è approvata da un'autorità giudiziaria o da un altro organismo indipendente competente ai sensi del diritto nazionale per verificare se sono soddisfatte le condizioni per la comunicazione.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera d), l'UIP islandese può comunicare i dati PNR in casi di urgenza debitamente giustificata senza verifica o approvazione preliminari. In tali casi, la verifica di cui al paragrafo 1, lettera b), deve avere luogo in tempi brevi.
3. L'Islanda assicura che l'autorità ricevente competente non comunichi i dati PNR a un'altra autorità a meno che la comunicazione non sia esplicitamente autorizzata dall'UIP islandese.

Articolo 14

Comunicazione al di fuori dell'Islanda e dell'UE

1. Nel rispondere a una richiesta debitamente motivata inviata da un'autorità competente di un paese diverso dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, lettera b), l'UIP islandese comunica, caso per caso, i dati PNR o i risultati del loro trattamento solo se:
- a) tale comunicazione è necessaria per conseguire una delle finalità di cui all'articolo 5;
 - b) è comunicato il numero minimo di dati PNR necessari;
 - c) il paese terzo alla cui autorità devono essere comunicati i dati PNR ha concluso un accordo con l'Unione che prescrive un livello di protezione dei dati personali comparabile a quello previsto dal presente accordo, oppure è soggetto a una decisione di diritto dell'Unione con la quale la Commissione europea ha deciso che tale paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del diritto dell'Unione;
 - d) la comunicazione è approvata da un'autorità giudiziaria o da un altro organismo indipendente competente ai sensi del diritto nazionale per verificare se sono soddisfatte le condizioni per la comunicazione.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), l'UIP islandese può comunicare i dati PNR a un altro paese se ne ritiene necessaria la comunicazione per prevenire o indagare su una minaccia grave e imminente alla sicurezza pubblica e se tale paese garantisce per iscritto, in conformità di un'intesa, un accordo o altro, che le informazioni saranno protette in linea con le tutele previste dal presente accordo.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera d), l'UIP islandese può comunicare i dati PNR in casi di urgenza debitamente giustificata senza verifica o approvazione preliminari. In tali casi, la verifica di cui al paragrafo 1 deve avere luogo in tempi brevi.

Articolo 15

Scambio di informazioni relative ai dati PNR

1. L'UIP islandese scambia con Europol o Eurojust, nei limiti dei rispettivi mandati, o con le UIP degli Stati membri i dati PNR, i risultati del trattamento di tali dati o informazioni analitiche basate sui dati PNR nel più breve tempo possibile e in casi specifici ove necessario per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo o reati gravi. L'UIP islandese scambia tali informazioni di propria iniziativa o su richiesta di Europol o Eurojust, nell'ambito dei rispettivi mandati, o delle UIP degli Stati membri.

2. Le UIP degli Stati membri scambiano con l'UIP islandese i dati PNR, i risultati del trattamento di tali dati o informazioni analitiche basate sui dati PNR nel più breve tempo possibile e in casi specifici ove necessario per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo o reati gravi. Le UIP degli Stati membri scambiano tali informazioni di propria iniziativa o su richiesta dell'UIP islandese.

3. Le parti provvedono affinché le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano scambiate conformemente alle norme applicabili sulla cooperazione in materia di contrasto o di scambio di informazioni tra l'Islanda ed Europol o Eurojust, o lo Stato membro interessato. In particolare, ai fini dello scambio di informazioni con Europol ai sensi del presente articolo è usato un canale di comunicazione sicuro creato per lo scambio di informazioni.

CAPO V

PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 16

Diritti e obblighi ai sensi della direttiva (UE) 2016/680

1. L'Islanda applica, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini del presente accordo, gli stessi diritti e obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2016/680, comprese le relative modifiche da essa accettate e attuate conformemente all'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

2. Il trattamento dei dati personali da parte dell'UIP islandese è soggetto alla supervisione di un'autorità di controllo indipendente istituita conformemente alla legislazione islandese che attua e applica la direttiva (UE) 2016/680, comprese le relative modifiche accettate e attuate dall'Islanda conformemente all'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

3. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione di eventuali disposizioni più specifiche del presente accordo relative al trattamento dei dati PNR.

*Articolo 17***Trasparenza e informazione**

1. L'Islanda provvede affinché l'UIP islandese renda disponibili sul suo sito web le informazioni seguenti:
 - a) un elenco delle norme che autorizzano il trasferimento dei dati PNR a opera dei vettori aerei;
 - b) il motivo della raccolta e della conservazione dei dati PNR;
 - c) le modalità di trattamento e protezione dei dati PNR;
 - d) le modalità e i limiti secondo cui i dati PNR possono essere comunicati ad altre autorità competenti; e
 - e) gli estremi per richieste eventuali.
2. L'Islanda collabora con i terzi interessati, tra cui l'industria dell'aviazione e del trasporto aereo, per promuovere la trasparenza, nella fase di prenotazione, riguardo ai motivi della raccolta e del trattamento dei dati PNR e alle modalità per chiedere l'accesso e la rettifica e presentare ricorso.
3. Se i dati PNR conservati a norma dell'articolo 11 sono stati comunicati a norma dell'articolo 13 o 14, l'Islanda, con sforzi ragionevoli, ne informa i passeggeri interessati secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2016/680 ed entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui tale comunicazione non rischia più di compromettere le indagini condotte dalle autorità pubbliche competenti nella misura in cui siano disponibili gli estremi dei passeggeri o ne sia possibile il recupero.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 18***Notifiche**

1. L'Islanda notifica per iscritto all'Unione per via diplomatica le informazioni relative alle autorità seguenti:
 - a) l'UIP islandese di cui all'articolo 2, punto 4);
 - b) l'autorità nazionale di controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3.
2. L'Islanda notifica senza indugio ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. L'Unione rende le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 accessibili al pubblico.

*Articolo 19***Entrata in vigore**

1. Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della notifica scritta con la quale l'Islanda avrà notificato all'Unione le autorità di cui all'articolo 18, paragrafo 1, o delle notifiche scritte con le quali le parti si saranno notificate reciprocamente, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se posteriore.

*Articolo 20***Risoluzione delle controversie e sospensione dell'accordo**

1. Le parti risolvono le controversie sull'interpretazione, applicazione o attuazione del presente accordo tramite consultazioni al fine di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile, prevedendo anche la possibilità per ciascuna parte di conformarsi entro un lasso di tempo ragionevole.
2. Ciascuna parte può sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione del presente accordo mediante notifica scritta per via diplomatica all'altra parte. Tale notifica scritta è effettuata solo dopo che le parti si siano impegnate in un ragionevole periodo di consultazione. La sospensione ha effetto due mesi dopo la data della notifica, salvo altrimenti convenuto dalle parti.
3. Non appena ritiene che i motivi della sospensione non siano più applicabili, la parte che ha sospeso l'applicazione del presente accordo informa immediatamente l'altra parte della data alla quale l'applicazione riprenderà effetto. La parte che ha sospeso l'applicazione ne informa per iscritto l'altra parte.
4. L'Islanda continua ad applicare le disposizioni del presente accordo a tutti i dati PNR da essa ricevuti prima della sospensione del medesimo.

*Articolo 21***Denuncia**

1. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta per via diplomatica. La denuncia ha effetto tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica scritta.
2. Quando una delle parti notifica la denuncia a norma del presente articolo, le parti decidono quali siano le misure necessarie per assicurare che la cooperazione avviata a norma del presente accordo sia conclusa in modo appropriato.
3. L'Islanda continua ad applicare le disposizioni del presente accordo a tutti i dati PNR da essa ricevuti prima della denuncia del medesimo.

*Articolo 22***Modifiche**

1. Le parti possono modificare il presente accordo consensualmente in qualsiasi momento. Le modifiche del presente accordo entrano in vigore conformemente all'articolo 19.
2. Le parti possono aggiornare l'allegato del presente accordo consensualmente mediante notifica scritta scambiata per via diplomatica. Tali aggiornamenti entrano in vigore alla data di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

*Articolo 23***Consultazione e valutazione**

1. Le parti avviano consultazioni sulle questioni relative al monitoraggio dell'attuazione del presente accordo. Esse si informano reciprocamente in merito a ogni misura che possa avere ripercussioni sul presente accordo.
2. Le parti procedono a una valutazione congiunta dell'attuazione del presente accordo su richiesta di una delle parti e con decisione congiunta. Nell'ambito di tale valutazione le parti prestano particolare attenzione alla necessità e alla proporzionalità del trattamento dei dati PNR per ciascuna finalità di cui all'articolo 5. Le parti decidono in anticipo le modalità di tali valutazioni.

*Articolo 24***Applicazione territoriale**

1. Il presente accordo si applica al territorio dell'Unione, conformemente al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e al territorio dell'Islanda.
2. Entro la data di entrata in vigore del presente accordo l'Unione notifica all'Islanda gli Stati membri ai cui territori si applica il presente accordo. Successivamente essa può notificare in qualsiasi momento eventuali modifiche.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e islandese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza, prevale la versione inglese.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Съставено в Люксембург на четиринадесети октомври две хиляди двадесет и пета година.
Hecho en Luxemburgo, el catorce de octubre de dos mil veinticinco.
V Lucemburku dne čtrnáctého října dva tisíce dvacet pět.
Udfærdiget i Luxembourg den fjortende oktober to tusind og femogtyve.
Geschehen zu Luxemburg am vierzehnten Oktober zweitausendfünfundzwanzig.
Kahe tuhande kahekümne viienda aasta oktoobrikuu neljateistkümnendal päeval Luxembourgis.
Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δεκατέσσερις Οκτωβρίου δύο χιλιάδες είκοσι πέντε.
Done at Luxembourg on the fourteenth day of October in the year two thousand and twenty-five.
Fait à Luxembourg, le quatorze octobre deux mille vingt-cinq.
Arna dhéanamh i Lúcsamburg, an ceathrú lá déag de Dheireadh Fómhair sa bhliain dhá mhíle fiche a cúig.
Sastavljeno u Luxembourggu četrnaestog listopada godine dvije tisuće dvadeset pete.
Fatto a Lussemburgo, addì quattordici ottobre duemilaventicinque.
Luksemburgā, divi tūkstoši divdesmit piektā gada četrpadsmitajā oktobrī.
Priimta du tūkstančiai dvidešimt penktą metų spalio keturioliką dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, a kétezernyolcvégedik év október havának tizennegyedik napján.
Magħmul fil-Lussemburgu, fl-erbatax-il jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u ħamsa u għoxrin.
Gedaan te Luxemburg, veertien oktober tweeduizend vijfentwintig.
Sporządzono w Luksemburgu dnia czternastego października roku dwa tysiące dwudziestego piątego.
Feito em Luxemburgo, em catorze de outubro de dois mil e vinte e cinco.
Întocmit la Luxemburg la paisprezece octombrie două mii douăzeci și cinci.
V Luxemburgu štrnásteho oktobra dvetisícdvadsaťpäť.
V Luxembourggu, štirinajstega oktobra dva tisoč petindvajset.
Tehty Luxemburgissa neljäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäviisi.
Som skedde i Luxemburg den fjortonde oktober år tjugohundratjugofem.
Gjört í Lúxemborg fjórtánda dag októbermánaðar árið tvö þúsund tuttugu og fimm.

За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Thar ceann an Aontais Eorpaigh
 Za Europsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Għall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen
 Fyrir hönd Evrópusambandsins

За Исландия
 Por Islandia
 Za Island
 For Island
 Für Island
 Islandi nimel
 Για την Ισλανδία
 For Iceland
 Pour l'Islande
 Thar ceann na hÍoslainne
 Za Island
 Per l'Islanda
 Islandes vārdā –
 Islandijos vardu
 Izland részéről
 Għall-Iżlanda
 Voor IJsland
 W imieniu Islandii
 Pela Islândia
 Pentru Islanda
 Za Island
 Za Islandijo
 Islannin puolesta
 För Island
 Fyrir hönd Íslands

ALLEGATO

ELEMENTI DEI DATI DEL CODICE DI PRENOTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 5

1. Codice PNR di identificazione della pratica
2. Data di prenotazione/emissione del biglietto
3. Data o date previste del viaggio
4. Nome o nomi
5. Indirizzo ed estremi, ossia recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica dei passeggeri
6. Informazioni sulle modalità di pagamento e di fatturazione del biglietto aereo
7. Itinerario completo per specifico PNR
8. Dati sui viaggiatori abituali («frequent flyer») relativi al passeggero o ai passeggeri (status e numero del «frequent flyer»)
9. Agenzia/agente di viaggio
10. Status di viaggio del passeggero, inclusi conferme, check-in, precedenti assenze all'imbarco o passeggero senza prenotazione
11. PNR scissi/divisi
12. Informazioni sui minori non accompagnati di età inferiore a 18 anni: nome, genere, età, lingua o lingue parlate, nome e recapito dell'accompagnatore alla partenza e relazione con il minore, nome e recapito dell'accompagnatore all'arrivo e relazione con il minore, nome dell'agente alla partenza e all'arrivo
13. Dati sull'emissione del biglietto, compresi il numero del biglietto, la data di emissione del biglietto, i biglietti di sola andata, i campi ATFQ (Automated Ticket Fare Quote)
14. Informazioni sul posto, compreso il numero di posto assegnato
15. Informazioni sul code share (codici comuni)
16. Tutte le informazioni relative al bagaglio

17. Numero di viaggiatori e altri nomi figuranti nel PNR
 18. Eventuali informazioni anticipate sui passeggeri (advance passenger information – API) già raccolte dai vettori
 19. Cronistoria delle modifiche dei dati PNR di cui ai punti da 1 a 18
-